

DELIBERA n. 4 / 2016

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia,

- vista la delibera CRGS campionati a squadre IV stagione agonistica 2016/2017, datata 15 dicembre 2016 relativa allo schieramento, da parte della ASD TT Cosio Valtellino, dell'atleta femminile Bianca Cornaggia negli incontri di serie D2 maschile del campionato 2016 ma altresì nei successivi incontri di serie D1 maschile del medesimo campionato 2016 tenutisi in date 26 novembre e 3 dicembre 2016;
- visto il seguente articolo del Regolamento Attività a Squadre - parte generale 2016/2017:  
*art. 31, co. 6 "nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile utilizzare, atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa società e non possono avere una classifica superiore alla 3a categoria (classifica individuale al 1 luglio di ogni anno) e possono disputare qualsiasi campionato di serie maschile (che dovrà essere sempre lo stesso per la tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel settore femminile nazionale o regionale";*
- considerato che la condotta tenuta in violazione del citato articolo integra una fattispecie non espressamente sanzionata ma tuttavia riconducibile alla fattispecie individuata all'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - parte generale 2016/2017 "presentazione di squadra incompleta";
- considerato che la fattispecie verificatasi è peraltro a rigore obiettivamente più grave di quella su richiamata;
- fermo infatti il comune esito individuabile nella incompletezza della squadra schierata, nel secondo caso la composizione della squadra è apparentemente completa benché



invero irregolarmente composta, con potenziale idoneità a procurare una significativa alterazione dell'esito degli incontri;

- ritenuto, pertanto, che la sanzione di cui all'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - parte generale 2016/2017 sia quella più prossima a quella congrua e comunque quella minimamente applicabile;

DELIBERA

- l'esclusione dal campionato serie D1 con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non andrà tenuto alcun conto nella classifica finale e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali;
- l'irrogazione di un'ammenda a carico della società di appartenenza di ammontare pari a due volte la tassa d'iscrizione.

Milano, 23 dicembre 2016.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia  
avv. Sergio Giacomo Rinaldi

